



Tribunale Ordinario di Trento

Dirigente-amministrativo

Segreteria

Prot.n. 571/2020-27/b

Trento, li 10 marzo 2020

Decr. n. 11/2020

Oggetto: Decreto legge n. 11 dell'8 marzo 2020 pubblicato sulla GU n. 60 dell'8 marzo 2020- Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID 19 e contenente gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria.

Il Presidente,

- Visto il D.L. n. 11/2020, pubblicato sulla GU n. 60 dell'8 marzo 2020, in materia di Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID 19 e contenente gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria;
- Ritenuto necessario adottare le misure organizzative urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica in ottemperanza al citato decreto al fine di contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria;
- Viste le note del 26 febbraio u.s. DOG, del 27 febbraio u.s. DOG, del 3 marzo 2020 DOG, ulteriori indicazioni urgenti per la prevenzione della diffusione del contagio da coronavirus;
- Ritenuto che deve essere evitato ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori indicati dal dpcm 1° marzo 2020, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute;

Considerato che il decreto legge n. 11/2020 ha emanato le seguenti precise disposizioni:

- 1) le udienze civili e penali, salvo le eccezioni di cui all'art.2, comma 2, lett. g), sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020;
- 2) Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22.3.2020 sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati nel comma 1, ferme le eccezioni sopra richiamate; ove il decorso abbia inizio durante il periodo sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo;
- 3) Le udienze civili e penali possono essere rinviate a data successiva al 31 maggio 2020, salvo le eccezioni di cui all'art.2, comma 2, lett.g), e in particolare:
 - a) udienze di convalida e di arresto, procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative; udienze nei procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza;
 - b) Udienze a carico di imputati minorenni;
 - c) Udienze nei procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'art. 392 cpp; la dichiarazione d'urgenza è fatta dal giudice o dal Presidente del Collegio su richiesta della parte con provvedimento motivato non impugnabile;

- d) Lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice;

tanto premesso,

dispone

- 4) Dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e fino al 31.5.2020, ove consentito, gli atti e i documenti sono depositati esclusivamente con le modalità telematiche ai sensi dell'art. 16-bis, comma 1-bis DL 179/2012 conv. in L. 221/2012, evitando depositi con modalità cartacea;
- 5) Il contributo unificato ai sensi dell'art. 14, TU n. 115/2002 e l'anticipazione forfettaria di cui all'art. 30, del medesimo decreto, connessi al deposito telematico, sono assolti con sistemi telematici di pagamento tramite piattaforma tecnologica di cui all'art. 5, comma 2, del decreto Lgvo n. 82/2005;
- 6) **L'accesso del pubblico** nelle cancellerie dovrà essere limitata alle persone che debbono svolgervi gli atti urgenti;
- 7) L'accesso ai servizi, preferibilmente previa prenotazione telefonica o telematica, sarà assicurata, ove possibile, mediante mezzi di comunicazione telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi; mentre, dovrà essere evitata ogni assembramento degli utenti all'interno degli uffici; e, ove possibile, individuando spazi idonei all'attesa per il pubblico;
- 8) Osservare la distanza di sicurezza tra le persone (un metro l'uno dall'altro) e areare regolarmente e periodicamente i locali;
- 9) La partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare potrà essere assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto già individuati con provvedimento del DGSIA; per tale motivo si **autorizza** il collegamento mediante videoconferenza, ovvero, mediante collegamento **Skype for business**; che qualora non già presente sulla postazione può essere richiesta mediante apertura del ticket usando le consuete modalità d'ingaggio dell'assistenza (tel. 800.868.444; mail: spocgiustizia@telecomitalia.it);
- 10) Per maggiori dettagli ci si riporta al decreto legge n. 11/2020 già inoltrato a tutti in data 9.3.2020;

Ulteriori disposizioni:

A) Ambito civile contenzioso, non contenzioso ed Esecuzioni e Fallimenti.

A1. Iscrizione a ruolo e pagamento depositi atti.

Ai sensi del DL 11/2020 e del DL 179/2012 cov. L221/2012 il deposito anche laddove non obbligatorio deve avvenire solo ed esclusivamente in modalità telematica, così come anche il pagamento del C.U. (art. 5 Dlvo 82/2005);

A2. Richiesta visibilità fascicolo per costituzione.

Deve avvenire esclusivamente per via telematica (PCT). Ogni altra istanza o atto processuale deve essere depositato in via telematica.

A3. Amministrazione di sostegno.

I professionisti nominati amministratori di sostegno sono invitati a depositare i rendiconti esclusivamente per via telematica (PCT), così come ogni altra istanza (ai sensi del DL 11/2020 e del DL 179/2012 cov. L221/2012).

Il deposito dei rendiconti e delle istanze da parte di Amministratori di sostegno non professionisti deve avvenire esclusivamente tramite posta elettronica istituzionale giustizia.it ovvero tramite servizio postale indirizzando a Tribunale Trento, Volontaria giurisdizione, Via Aconcio n. 1 Trento.

Le informazioni saranno richieste esclusivamente per telefono o posta elettronica o mediante il sito web.tribunale.trento@giustizia.it, carta dei servizi.

A4. Altri atti di volontaria giurisdizione.

Le istanze di rilascio documenti per espatrio, autorizzazioni alla vendita di immobili, ecc, da parte dei gli avvocati dovrà avvenire per via telematica (PCT). La documentazione deve essere completa sotto ogni aspetto formale (U.C. e diritti di cancelleria).

Il deposito delle istanze da parte dei privati deve avvenire esclusivamente tramite posta elettronica istituzionale giustizia.it ovvero tramite servizio postale indirizzando a Tribunale Trento, Volontaria giurisdizione, Via Aconcio n. 1 Trento.

La documentazione deve essere completa sotto ogni aspetto formale (U.C. e diritti di cancelleria).

A5. Provvedimenti formula esecutiva.

Il ritiro dei provvedimenti muniti di formula esecutiva è considerato atto urgente, in quanto tale, il servizio è garantito presso la cancelleria

B. Ambito GIP/GUP e Dibattimento, Riesame.

La consultazione dei fascicoli deve avvenire in modo scaglionato e con accesso di una persona per volta.

E' consentito il deposito delle istanze con termini in scadenza.

Si comunichi il presente decreto ai Sigg. Magistrati, al Personale amministrativo e all'Ordine degli Avvocati di Trento, e ordina la pubblicazione del medesimo sul sito web del Tribunale e l'affissione sulla porta di ciascuna cancelleria;

Il Dirigente
Sandro Pettinato

